

Numero della proposta

28

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869-70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1870
dal Ministro delle Finanze)

O G G E T T O

Relatore *Morpurgo*

Approvata nella tornata del 11. Maggio 1870.

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione ed autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione ed autorizzazione di vari contratti di vendita a trattativa privata di beni stabili demaniali ad alcuni comuni e provincie del regno, ed alla società edificatrice delle case operaie in Venezia. Le ragioni, dalle quali il Governo fu guidato nel trattare questi affari, sono indicate qui appresso per ciascuno dei contratti già stipulati o da stipularsi. E poichè da queste rimane dimostrato che i corrispettivi delle diverse cessioni furono equamente determinati in base a perizie regolari, non senza tener conto dei riguardi che meritano le provincie ed i municipi contraenti, confido che l'unito schema di legge otterrà favorevole il vostro voto.

I Beni stabili per quali si è già stipulato il contratto di vendita.

A) La deputazione provinciale di Udine, mossa dalla necessità di provvedere convenientemente al collocamento dei propri uffizi e di quelli della prefettura che sono a suo carico, ed impossibilitata a sopperirvi altrimenti che coll'acquisto di quel palazzo demaniale, detto

appunto della prefettura, promosse ed ottenne il prefettizio decreto del 5 agosto 1868 che dichiarava di pubblica utilità a termini di legge l'acquisto a favore della provincia dell'edifizio suddetto.

Di fronte ad un tale decreto, e dappoichè la provincia accettava l'intero prezzo di lire 27,031 40, che il Genio civile attribuiva all'immobile con perizia del 14 aprile 1868, si procedette nel 17 ottobre dello stesso anno al contratto di compra-vendita, ed al contemporaneo pagamento del surriferito convenuto prezzo.

Se non che il Consiglio di Stato, di cui venne chiesto l'avviso, si dichiarò contrario, sia perchè non essendo stata promulgata nelle provincie venete la legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, non può aversi per valido il succitato decreto 5 agosto 1868, e sia perchè la domanda della provincia non poteva, a termini della legge medesima, costituire oggetto di un giudizio di espropriazione per causa di utilità pubblica.

Poste le cose in questi termini, non era più nella facoltà del Governo il rendere esecutorio un contratto,

ai quale era addivenuto per trattativa privata, sull'appoggio appunto del decreto che il Consiglio di Stato non trovò regolare.

Se si consideri però che con questa vendita si toglie da gravi imbarazzi una benemerita provincia, senza che sia lesa l'interesse del pubblico erario; che lo scopo cui viene destinato l'edifizio torna anche a miglior decoro e a più comoda sede di funzionari governativi; che ai non pochi ristori operatisi dalla provincia, molti ancora e radicali dovrà aggiungerne con rilevante spesa; che finalmente non sarebbe conveniente negare alla provincia di Udine quel trattamento che ad altre provincie si è usato, e dopo specialmente che dessa ha completamente soddisfatto il pattuito corrispettivo, io ritengo cosa equa la convenuta cessione, e confido che la Camera non vorrà negare l'approvazione del succennato contratto.

B) Tra i posti fortificati del regno, che in virtù del regio decreto 16 aprile 1862 rimasero svincolati da ogni servitù militare, vi sono le opere esterne di fortificazione che circondano la città di Lucca.

Poco dopo l'emanazione del suddetto decreto, il Consiglio comunale di quella città, fattosi a considerare i danni che a questa potrebbero derivare, qualora i terreni sui quali si estendono le dette opere di fortificazione mutassero forma, o passassero nel dominio di privati, deliberava nel 7 agosto 1862 di avanzare preghiera, come fece, al Governo perché o fosse conservata alle fortificazioni la forma presente per ragioni non tanto di ornato, quanto di igiene e di utilità e comodo pubblico; o, in caso di vendita, ne fosse data al comune la preferenza.

Queste preghiere, che venivano caldamente raccomandate dalla prefettura del luogo, non potevano non fermare l'attenzione del Governo, il quale vi scorgeva molta ragionevolezza, ed in caso di vendita al comune si riprometteva una fonte di speciale vantaggio per le finanze dello Stato, che altimenti, ponendo in pubblica vendita i beni di che trattasi, non avrebbe ottenuto per mancanza di molti attendenti e di utili gare.

Procedutosi per mezzo del delegato ministeriale, ingegnere Giovanni Guglieri alla stima di tali beni, che sono precisamente gli spalti esterni ridotti a prato, quattro polveriere con piccolo fabbricato e due casotti per sentinelle, diciannove sortite o accessi a destra e sinistra dei baluardi con attigue casematte ed altri accessori di minore importanza e quattordici fabbricati sulle mura lungo il passeggiò pubblico, che servivano

a corpo di guardia, ne risultò un valore complessivo di lire 107,000, che il comune si dichiarò disposto di accettare a base delle trattative di acquisto.

Nell'iniziare tali trattative era però indispensabile tener conto dei diritti acquisiti dalla società anonima per la vendita dei beni demaniali, di cui per conseguenza venne richiesto l'assenso ed il concorde, trattandosi di una vendita che facevasi declinando dalle forme volute dalla legge del 21 agosto 1862.

Di buon grado quella società annuiva al fattole in-vito, e nelle trattative da essa intavolate col comune di Lucca essendo riuscita a conseguire un aumento del 5 per cento sul valore di stima, e così a fissare il prezzo consensuale di lire 112,350, nel 26 agosto 1863 procedette per rogito Gherardi davanti alla prefettura di Lucca al solenne istituto di compra-vendita, con riserva di approvazione per mezzo di legge speciale.

Questa approvazione viene con tutta fiducia invocata dalla Camera trattandosi di un contratto che, mentre rende paghi i giusti desiderii di una illustre città, non danneggia, ed anzi è di vantaggio pel pubblico erario.

C) Nel territorio d'Alghero in Sardegna esiste una peschiera di provenienza gesuitica, detta del *Kalich*, con casotto e con terreno attiguo destinato alla custodia ed alla distesa delle reti, della superficie di ettari 44,80.

L'appalto nell'interesse del demanio nazionale di quella peschiera, che negli ultimi tempi non rendeva che annue lire 366 circa, fu causa costante di gravi contestazioni tra lo stesso demanio, l'appaltatore ed il comune d'Alghero, sia per la pesca che vi esercitano contemporaneamente quegli abitanti, sia per i pretesi diritti di dazio comunale.

Nell'intento di porre un termine ad uno stato di cose si sconveniente agli interessi di tutte le parti interessate, e che stava per accendersi un litigio giudiziario, il comune di Alghero chiedeva l'acquisto dell'assoluta disponibilità della peschiera, offrendone il prezzo di lire 8,705 42, determinato da relativa perizia del 15 aprile 1859.

Questo progetto fu accolto di buon grado dal Governo, che si liberava così, con equo corrispettivo, di un ente di irrilevante profitto, e fomite perpetuo di indecorose contestazioni, e fin dal 20 agosto 1860 si stipulava presso l'intendenza di Alghero l'atto di cessione a quel comune di tutte le ragioni demaniali sulla peschiera del *Kalich*.

Il Consiglio di Stato però, in adunanza del 30 novembre 1860, pur riconoscendo la convenienza di quel contratto anche per le finanze dello Stato, opinò che la sua approvazione dovesse seguire per legge speciale, trattandosi d'alienazione di uno stabile permanentemente incorporato al demanio nazionale. Per cui, ottemperando a tale avviso, lo si presenta appunto alla Camera, la quale si ha piena fiducia che per le premesse considerazioni vorrà approvare.

D) Il comune di Viareggio fino dall'anno 1862 fece vivissime istanze perché gli fosse concessa una porzione di terreno che il demanio dello Stato possiede lungo quelle spiagge marittime, e precisamente la parte fabbricativa esistente tra il mare e la via lungo la marina, dal Molo fino alla Pineta di ponente, onde potere estendere il fabbricato abitabile reso insufficiente all'aumentata popolazione, ivi tratta pel nuovi mezzi di comunicazione e pel commercio marittimo, che va di giorno in giorno estendendosi.

Nel domandare tale terreno, il comune di Viareggio aveva altresì in vista di riavvicinare la popolazione al mare, già ritiratosi ad una notevole distanza dall'abitato attuale, essendo che il mare formi tutta la vita di quel paese, non meno per la navigazione e per la pesca, che per la prosperità di que' bagni, che sono un seducente richiamo di numeroso concorso a quella amenissima spiaggia nell'estiva stagione.

Siccome però il comune di Viareggio chiedeva quei terreni demaniali a titolo gratuito, il Governo non pote annuire alla domanda, ed invece fattane eseguire stima regolare, ne disponeva nel 1866 la vendita a pubblico incanto nelle forme volute dalla legge 21 agosto 1862, n° 793, a mezzo della apposita società anonima.

Fu allora che il ricordato comune mostrandosi disposto a corrisponderne il prezzo peritale con qualche aumento, tornò ad insistere sulla desiderata cessione, alla quale il Ministero consentiva, fidente che non gli sarebbe venuta meno anche in questo incontro l'approvazione legislativa, trattandosi di cooperare al miglioramento materiale e morale di quel comune.

I terreni de' quali si parla sono quelli descritti sotto i numeri dal 3 al 18 dell'elenco secondo di Lucca, e il loro valore estimativo è di complessive lire 45,093 45.

Sulla base di questo valore pertanto furono aperte le trattative fra il comune e la società anonima, la quale riuscita ad ottenere l'aumento di prezzo fino alle lire 50,000, stipulava per ministero del notaio Pier Antonio Spighi nel 18 agosto dello scorso 1868 il re-

lativo contratto di compra-vendita, fra i cui patti v'è pur quello che il regio demanio non sarà mai tenuto a rilevazione alcuna verso il municipio compratore per pretese di ogni natura che fossero elevate dai terzi sopra i terreni acquistati, liberandosi così l'amministrazione da qualunque conseguenza di alcune proteste di proprietari fronteggianti la marina, non solo pel danno che risentiranno perdendo la visuale del mare, quanto per altre pretese derivanti da concessioni già ottenute dal cessato Governo.

Questo contratto il quale soddisfa a un deciso bisogno del comune di Viareggio, senza pregiudizio delle finanze dello Stato, viene assoggettato alla Camera per la sua approvazione.

II Bani stabili pei quali non si è ancora stipulato il contratto di vendita.

1° Di pertinenza dell'antica Cassa di ammortizzazione, il demanio dello Stato possiede in Venezia l'ex-chiesa di Sant'Agostino, attualmente in stato tale di deperimento, che, minacciando rovina, richiederebbe per conservarla gravi spese di riparazione, per nulla rispondenti alla utilità che potrebbe trarsene, non altrimenti che ad uso di magazzino.

Esiste in quella città una società edificatrice di case per operai, la quale per effetto de' suoi statuti rifugge da ogni idea di lucro immediato, a tal che dietro parere del Consiglio di Stato, non fu classificata nemmeno tra le società commerciali.

Nell'intendimento di abbattere la suddetta chiesa per costituire sull'area della medesima case operaie, la detta società ne chiese l'acquisto, offrendo il prezzo di lire 5507, così determinato da stima regolare del 10 dicembre 1868 del Genio civile di Venezia.

Poichè coll'accoglimento d'una tale domanda restano salvi gli interessi delle finanze, e si concorre ad uno scopo economico-sociale che il Governo ha debito di secondare, egli non dubita di presentarsi alla Camera per chiederle l'autorizzazione di eseguire la suaccennata vendita per trattativa privata.

2° È proprietario il demanio dello Stato di un vasto edifizio in Treviso, costituito di due corpi di fabbrica, denominati *Palazzo tribunale*, il quale fin dai tempi della véneta repubblica serviva a residenza dei pubblici uffizi, ed ora è occupato dalla regia prefettura, dal tribunale provinciale, dalla pretura urbana e dall'archivio notarile.

L'antichità di questo fabbricato, la sua estensione e l'uso al quale è destinato, fanno sì che l'amministra-

zione deve sostenere gravi spese di manutenzione e provvedere frequentemente ad urgenti e radicali riparazioni. Tali furono quelle autorizzate fin dal principio del 1867 ed appaltate per una somma di lire 4450.

Erano in corso di esecuzione codesti lavori, quando la deputazione provinciale di Treviso avanzò proposta di acquisto alla già delegazione per le finanze venete, la quale cogliendo con favore l'opportunità di alienare un immobile, che per la sua difficile utilizzazione, e dispendiosa manutenzione, non offre alcun vantaggio, entrava in trattative sulla base ad una stima regolare e con riguardo al dispendio sostenuto per ristori più sopra accennati.

La stima dell'edificio fu eseguita il 10 maggio 1867 dall'ufficio delle pubbliche costruzioni di Treviso per un valore di lire 43.876 25 e per contratto preliminare del 2 luglio successivo fu stabilito colla provincia un prezzo di lire 46.000 da scontarsi in rate annuali di sei mila lire l'una, le prime sette, e di quattro mila le ultime in corrispondenza ad identico rateale pagamento di lire 96.000 dovuto dall'erario alla provincia medesima pel fabbricato in Serravalle ad uso di collegio militare, oltre il rimborso delle spese di riparazione in corso, appaltate per lire 4450.

Se si consideri la convenienza ed opportunità di conservare al suddetto fabbricato la sua destinazione attuale, siccome più adatto per gli uffizi governativi e provinciali, se riflettasi che col cederlo alla provincia si raggiunge tale scopo, e si liberano le finanze dello Stato da frequenti e rilevanti spese di riparazione, che non troverebbero mai un corrispettivo nel fitto da farsi a termini di equità, il partito migliore sembra appunto quello della preaccennata alienazione alla provincia di Treviso soddisfacendo così senza danno dello Stato, ai bisogni ed ai commendevoli desiderii di una cospicua provincia.

Nella fiducia pertanto che la Camera, come in altre consimili circostanze, accoglierà con favore le precorse trattative, viene invocata la sua autorizzazione a stipulare in atto solenne la suddetta convenzione del 2 luglio 1867.

3° È in Padova un edificio dello Stato con annessovi terreno ortivo, che fu una volta monastero di Santo Stefano, nel quale si trovano di presente gli uffizi della regia prefettura.

Spettando alla provincia di provvedere ai locali di siffatti uffizi, e desiderando la medesima di installare anche i propri nello stesso edificio, mediante radicali e dispendiose riduzioni ed aggiunte di fabbrica, quella

deputazione provinciale si fece a chiedere l'acquisto del suddetto stabile, come il più opportuno pei diversi scopi, non trovando di sua convenienza incontrare le occorrenti gravissime spese di riduzione ove non ne conseguisse la libera proprietà.

A domande di simil fatta il Governo e la Camera fecero mai sempre buona accoglienza, per cui non dubitosi di aprire opportune trattative.

Nel caso speciale però si presentava l'ostacolo che nell'edificio richiesto si trovano gli uffizi del Genio civile governativo e del telegrafo, pei quali mancherebbe altro conveniente locale.

A togliere tale ostacolo, la provincia si è dichiarata disposta a lasciare ai predetti uffizi l'uso gratuito dei molti locali ora occupati, con questa condizione però che, cessando tale uso, resti lo stabile a completa disposizione della provincia senza alcun obbligo di compensi.

Questo stabile fu stimato nel 27 marzo dello scorso 1868 dal Genio civile di un valore di lire 83.000, a la provincia, fatta ragione al rilevante carico che si assume, di mantenere cioè i predetti uffizi nei locali che ora occupano e di provvedere sempre del proprio a tutte le spese di manutenzione, e in buono stato i locali stessi, offre la somma di lire 65.000, oltre la riuscione di lire 1469 33, erogate non ha guari dall'amministrazione demaniale in ristori allo stabile medesimo.

La parte dell'edificio occupata dagli uffizi del Genio civile e telegrafico venne ritenuta meritevole di un anno fitto di lire 2250, ed è inverosimile o assai remoto il caso che dessi abbiano a cessare in una città di tanta importanza come Padova, per cui l'offerta delle lire 65.000 si presenta per vero dire singolarmente vantaggiosa all'interesse delle finanze.

Colle accennate combinazioni pertanto si soddisfa al bisogno e al desiderio di una cospicua provincia, e si raggiunge il miglior utile pel pubblico erario, per cui, con piena fiducia d'esaudimento vien chiesta alla Camera l'autorizzazione di cedere alla provincia di Padova, e nei termini preaccennati, l'edificio di Santo Stefano e del terreno che gli è annesso.

4° Il comune delle Saline di Barletta mancava di una chiesa parrocchiale, mancava altresì dei mezzi per costruirla.

Alcuni anni prima del 1860 il Governo, vista tale necessità, ne intraprese la costruzione a proprie spese e la proseguì fino all'autunno 1862 senza che il tempio fosse condotto a termine, sebbene vi avesse spesa la

rilevante somma di lire 80,000 e più. A tale somma, per ultimare l'edificio secondo la perizia del Genio civile di Foggia, bisognerebbe aggiungere altre lire 30,000.

Intanto, per soddisfare agli interessi religiosi, di quegli abitanti, vennero destinati ad uso di chiesa alcuni locali sottostanti all'uffizio della direzione di quello stabilimento salifero. Ma la ristrettezza e la poca decenza del sito mossero il comune, per giusto riguardo ai sentimenti religiosi dei suoi terrazzani, e confortato anche dalla vivissima premure rivolta al Governo dall'arcivescovo di Trani, a chiedere in compera l'incompleta fabbrica offrendone a corrispettivo la somma di lire 5000 da pagarsi in cinque rate annue, con obbligo di completarla ed aprirla al pubblico culto.

Considerando che trattasi di un edificio incompleto che non potrebbesi condurre a termine senza l'aggiunta di non lieve spesa, e che, condotto a termine, non sarebbe utilizzabile per le finanze dello Stato; che quanto più lo si lascia in abbandono tanto più deperisce, mancante come è di tetto e di qualunque altro

di riparo, e che dunque non potrebbe essere di alcuna servitù per il pubblico erario.

In questo stato d'esperienza di quei suddetti abitanti, avvenne che il governo, per non far soffrire i cittadini, e per non far perdere il tempo, autorizzò il Commissario prefettizio di Barletta a versare lire 2000 per ogni dei due anni, per la costruzione di una chiesa provvisoria, e per la messa in servizio di un parroco.

riparo, e che nello stato attuale altro profitto non potrebbe trarsene fuorchè quello della vendita dei materiali, il Governo credeite di non dover respingere la domanda del comune.

Bensì, in base anche all'avviso del Genio, che opinava per un corrispettivo di lire 12,000, si credette di insistere presso il comune per un aumento del corrispettivo offerto, ma il tentativo fu vano, poichè esso comune oppose l'impossibilità di aumentarlo, sia per le sue strettezze finanziarie, sia per la rilevante spesa che dovrà incontrare nel completamento della chiesa.

Le speciali condizioni del suddetto comune, il profondo disgusto che si recherebbe a quegli abitanti, offendendone le religiose aspirazioni, se altrimenti fosse disposto dell'incompleta chiesa, ed il poco vantaggio che in altra guisa potrebbe trarne il pubblico erario, consigliarono il Governo a non insistere d'avvantaggio ed a presentare alla Camera le proposte di autorizzazione a cedere al comune di Barletta la incompleta chiesa demaniale pel solo corrispettivo offerto delle lire 5000.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati dalla amministrazione demaniale dello Stato:

- a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della prefettura in quella città, seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intiero;
- b) Vendita al comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella città, seguita per atto del 26 agosto 1868, del notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima;
- c) Vendita al comune di Alghero in Sardegna della peschiera del *Kalich* con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8705 42;
- d) Vendita al comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nello elenco 2° estimativo di Lucca dal numero 3 al 18 per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del notaio Pier Antonio Spighi e pel corrispettivo di lire 50,000.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere:

1° Alla società edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5507, determinato dal Genio civile con la perizia del 10 dicembre 1868;

2° Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella città, costituito di due corpi di fabbrica e denominato *Palazzo tribunalsio*, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di alrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867;

3° Alla provincia di Padova l'edifizio erariale posto in quella città, che fu una volta monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spese dall'amministrazione demaniale in ristori al fabbricato medesimo;

4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa incompleta ivi sita, per il prezzo di lire 5000 con obbligo nel medesimo di condurla a fine e di aprirla al pubblico culto.

Art. 3.

I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

25 Marzo

Alla Presidenza della Camera.
ai Deputati

La commissione detta a riferire sul progetto
di legge N° 28 ha deliberato di richiamare
dal Ministro delle Finanze gli atti relativi
alla cessione del palazzo detto della Picciola alla
Provincia di Napoli e sop. l'altra cessione ed
acquisto appurato a Chiaia con parte del
l'edificio di Montebello appartenente alla
Provincia cheppure oltre un determinato numero
annui.

La commissione desidera mettere d'ogni
informazione sullo stato delle trattative fatte con la
Provincia di Leovardo per la vendita del
palazzo reale di quella città.

Preghiamo quindi questa Presidenza a voler
richiamare dunque gli atti mencionati.

Atto del Ministro delle Finanze 1870
Nel giorno 25 marzo 1870
della Camera.

Carvaldo (1)

Carvaldo

30

SESSIONE 1869-70
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

N° 28-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei Deputati

Guerrieri-Gonzaga, Cavalletto, Nervo, Morpurgo,
Bortolucci, Oliva, Di San Donato

del progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione ed autorizzazione di contratti di vendita
di beni stabili a trattativa privata.

Tornata del 4 maggio 1870

SIGNORI! — La vostra Commissione viene a proporvi, come n'ebbe incarico dal Comitato privato, di approvare il progetto di legge che nel primo articolo dà validità ai contratti stipulati dallo Stato colla provincia di Udine e coi comuni di Lucca, di Alghero e di Viareggio, nel secondo autorizza il Governo a vendere alcune proprietà demaniali alla società edificatrice di case operaie in Venezia, alle provincie di Treviso e di Padova ed al comune delle Saline di Barletta. Nell'uno come nell'altro articolo essa vi propone d'indicare la causa determinante di queste cessioni di proprietà, effettuate a trattativa privata. Con questa lieve modifica il carattere della legge si chiarisce in modo ancor più evidente, e la vostra Commissione, credendo inutile di spendere parole per dimostrarne l'opportunità, si limita a constatare che, mentre si provvede con ciascuna di tali cessioni a scopi di pubblico bene (come altre volte si fece con convenzioni e forme a

queste somiglianti), l'interesse dello Stato rimane tutelato dalle dimostrazioni peritali precedentemente eseguite, dai corrispettivi pagati in danaro, e dalle evitate spese ulteriori, o dai danni che vengono in tal guisa impediti.

Intorno al secondo articolo venne sollevato il dubbio che un'autorizzazione preventiva di stipulare contratti, richiesta dal Governo senza vincolo giuridico dell'altra parte contraente, non fosse pienamente conforme alla dignità del Parlamento, potendo accadere che l'atto legislativo con cui l'autorizzazione viene accordata rimanga perciò senza effetto; ma la qualità dei contraenti, gli scopi per cui le concessioni sono richieste e le trattative pienamente ultimate persuasero la vostra Commissione che questi timori non potrebbero avverarsi in questa occasione. Non reputando necessario pertanto di fare intorno a ciò alcuna osservazione, essa vi invita a modificare il n. 4 dell'articolo

2

stesso sopprimendo una condizione che imporrebbe al comune delle Saline di Barletta un obbligo che non è necessario di specializzare nel presente progetto di legge.

In relazione ai desiderii manifestati dal Comitato privato si chiesero informazioni al Governo sulle trattative pendenti colla provincia di Napoli per la cessione del palazzo indicato col nome della *Foresteria*; e la vostra Giunta fu lieta di constatare che, sebbene alcune condizioni non siano pienamente concordate fra

l'indicata provincia e lo Stato, è in massima ritenuta che questa cessione debba effettuarsi; cosicchè non può esser dubbio che ben presto la pendenza potrà essere definita con equo soddisfacimento dei reciproci diritti ed interessi, ed il Parlamento sarà invitato a sanzionare quest'accordo in apposito progetto di legge.

MORPURGO, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Sono approvati i seguenti contratti stipulati dalla amministrazione demaniale dello Stato:~~

- a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della prefettura in quella città, seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intiero ;
- b) Vendita al comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella città, seguita per atto del 26 agosto 1868 del notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima ;
- c) Vendita al comune di Alghero in Sardegna della peschiera del *Kalich* con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8705 42 ;
- d) Vendita al comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nello elenco 2° estimativo di Lucca, dal numero 3 al 18, per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del notaio Pier Antonio Spighi e pel corrispettivo di lire 50,000.

~~Art. 2.~~

~~Il Governo del Re è autorizzato a vendere:~~

- + 1° Alla società edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5507, determinato dal Genio civile con la perizia del 10 dicembre 1868 ;
- 2° Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella città, costituito di due corpi di fabbrica e denominato *Palazzo tribunale*, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867 ;
- 3° Alla provincia di Padova l'edificio erariale posto in quella città, che fu una volta monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spese dall'amministrazione demaniale in ristori al fabbricato medesimo ;
- # 4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa in-

3

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

~~Art. 1.~~

~~Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità *Ecc., come nel progetto ministeriale.*~~

~~Art. 2.~~

~~Il Governo del Re è autorizzato a vendere per causa di pubblica utilità :~~

~~+ (*Il resto come nel progetto ministeriale fino al n° 4.*)~~

~~# 4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa in-~~

4

~~completa ivi sita, per il prezzo di lire 5000, con obbligo nel medesimo di condurla a fine e di aprirla al pubblico culto.~~

Art. 3.

I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Come nel progetto del Ministero.

Approvato nella riunione del 11. Maggio 1870.

Pittori

Telagione ecc

sul progetto di legge n° 28

Approvazione ad autorizzazione di
contratti di vendita di beni stabili
a trattativa privata

In questa legge modificazione il carattere della
legge si chiarisce in modo ancor più evidente;
è la nostra commissione, vedendo utile
di aggiungere queste parole per dimostrare
che l'opportunità ha limitato a constatare che

Sigui! - La nostra commissione viene a poco
poco, come n'ebbe incarico dal Comitato privato,
di approvare il progetto di legge che nel pri-
mo articolo dà validità ai contratti stipulati
dallo Stato colta provincia di Udine e così come
ciò di Lucca, di Alghero e di Viareggio, nel
secondo autorizza il governo a vendere alcuna
proprietà demaniale alla società edificatrice
di case operaie in Venezia, alla provincia di
Treviso e di Padova ed al comune delle Saline
di Bartleto. Nell'uno come nell'altro atto
esso ~~essa~~ si propone d'individuare la causa delle
minante di tutte queste cessioni di proprietà,
effettuate a trattativa privata ~~che si effettua~~
~~comitato che~~, mentre si provvede con ~~essa~~ a
scopi di pubblico bene, con ~~esso~~ a quegli ob-
iettivi, l'autorizzo ~~dallo Stato~~ non sia privo
questa ~~intesa~~ sia (come altre volte si faceva)
con emarginazioni e forme a questo consigliantissimo
l'autorizzo dello Stato rimane tutelato dalla nostra
legge già stabilita precedentemente eseguiti, dai corri-
spettori pagati in danaro ~~dei denari a dare~~ delle
spese ulteriori ~~ad~~ da oggi danno che vengono
tutti in tal guisa impediti.

L'articolo secondo aveva fatto sollevare il dubbio
che intorno al secondo articolo venne sollevato
il dubbio che un'autorizzazione preventiva di stipu-
lare contratti, richiesta dal governo al Parlamento
senza ricevere giurisdice dell'altra parte contrattante,
non fosse pienamente conforme alla dignità del
Parlamento, potendo accadere che l'atto legislativo
vo con cui l'autorizzazione venne accordata non
essa, unico effetto; ma la qualità dei contratti
gli scopi per cui le cessioni sono richieste
e le trattative pienamente ultimati preoccupate
la nostra commissione che questi tempi non potessero
non avverarsi in quest'occasione. Non reputando

verso a ciò
necessario per tutto di fare quest'ingegno alcuna
affidazione, e già si fa progetto di modificare
il tit. 4 dell'articolo, stiff coprendo un
~~impossibile al Comune un obbligo che appunto ad affiancare~~
~~condizione che non è conforme al diritto pubblico~~
~~che deve rispondere delle istanze dei suoi amministrati più legge~~
~~nel proprio Stato.~~

Legge L'abbandono delle

comunali e le loro

In relazione ai desideri manifestati dal
Comitato privato si chiedono informazioni al
Governo sulle trattative ~~intese~~ pendenti colla
provincia di Napoli per la cessione del palazzo
pizzicaneo di Napoli per la cessione del palazzo
indicate col nome della Torreto, e la volta
quanto fa l'ista di constatare che, sebbene da
ne condizioni non siano pienamente ~~accordate~~ fra
l'uidicata Provincia e lo Stato, e in massima si
tuato che questa cessione debba effettuarsi così
che non per dubbi che ben presto ~~appariranno~~
^{Dipinto} ~~appariranno~~ con acqua rossa facili
cette potra' essere ^{di interro} approvata il Parlamento sarà
presto dei reciproci diritti, e il Parlamento sarà
invitato a sancire quest'accordo in apposito
progetto di legge.

non è necessario di ~~modificare~~ nel prese
te progetto di legge,

Misurazione relative

Ruggero D'App
intervento

N 283 A

Rapporto
Guerrini Compagni, Parafatto, Nero Morpurgo,
Riccioli, Oliva, Biò, Sambonato
~~aff vendita di beni demaniali~~
~~e trattative private~~

Trattato il 26 Maggio 1973

339

N^o 281

Ministero delle Finanze

Progetto di legge
sull'autorizzazione
di contratti di vendita
di Beni stabili a trattativa
privata

Approvazione ed autorizzazione
di vari contratti di vendita
di Beni stabili a trattativa
privata

Torino 11. IV. 1870.

Dianori

Per l'incarico di presentare
alla Camera un progetto di legge
per l'approvazione ed autorizzazione
di vari contratti di vendita
a trattativa privata di Beni
stabili permanenti ad alcune
Comuni e Province del Regno,
ed alla Società edificatrice della
Gasse operaia in Venezia, fanno
giorni, dalle quali il governo
fu guidato nel trattare questi
affari, sono indicate qui
sotto per ciascuno dei contratti già
stipulati o da stipularsi. E poi
che da queste rimane dimon-
strato che i corrispettivi delle
diverse cessioni furono con am-
pi determinate in base a forni
regolari non senza tener
conto dei riguardi che meritano
le Province ed i Municipi
concernenti; confidato che l'unità

schema di legge otterrà favore
vole il vostro voto.

1° Beni stabili per quali si è
già stipulato il contratto di ven-
dita.

(b.) La Dепубаржон Provincia
le di Edine, mossa dalla nece-
ssità di provvedere conveniente-
mente al collocamento dei pro-
pri uffizi, e di quelli della Pre-
fettura, che sono a suo carico, ed
impossibilitata a sopportarvi al-
lumenti che coll'acquisto di
quel Palazzo Demaniale, detto
appunto della Prefettura, preme-
se ed ottenne il Prefettizio De-
creto del 5 Agosto 1868 che dichia-
rava di pubblica utilità a ser-
mini di legge l'acquisto a fa-
vore della Provincia dell' Edifi-
cio suddetto.

Di fronte a un tale Decre-
to, e dappoichè la Provincia f-
aceva l'intero prezzo di lire
17,031,40, che il Genio Spiale at-
tribuiva all' Immobile conferi-
zio del 14 aprile 1868, si procedet-
te nel 17 ottobre dello stesso anno
al contratto di compro vendita p-

o al contemporaneo pagamento
del surroferito convenuto furono.

Se non che il Consiglio di Sta-
to, di cui venne chiesto l'avviso,
si dichiarò contrario, sia perché
non essendo stata promulgata nella
provincia Venezia la legge del 25°
giugno 1867, sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità, non
può averlo per valido il succitato
Decreto 5 Agosto 1868 e sia perché
la domanda della Provincia non
poterà a termini della legge me-
desima costituire oggetto di un
giudizio di espropriaione per
causa di utilità pubblica.

Poiché cose in questi termini
non era più nelle facoltà del Gover-
no il rendere esecutorio un contrac-
to, al quale era addossato per
trattativa privata, sull'appoggio
appunto del Decreto, che il Con-
siglio di Stato non trovo regolare.
E se si consideri però che con
questa vendita si toglie da qua-
ri imbarazzi una benemerita
Provincia, serva che sia leso lo
interesse del pubblico Erario, che
lo scopo cui viene destinato lo
Edificio torna anche a miglior

decoro e a più comoda sede di
funzionari governativi, che assi-
non pochi ristori operativi
dalla Provincia, molti ancora
e radicali dovrà aggiungersi
con rilevante spesa; che final-
mente non sarebbe conveniente
negare alla Provincia di Udine
quel trattamento che ad altra
Provincia si è usato, e dopo spe-
cialmente che dessa ha completa-
mente soddisfatto il trattato
corrispettivo, io ritengo cosa equa
la convenuta cesione e confido
che la Camera non vorrà negar-
re l'approvazione del succen-
to contratto.

b Tra i posti fortificati dell'
Regno, che in virtù del R. Dec-
reto 16 aprile 1862, rimasero vinca-
lati da ogni servizio militare, vi
sono le opere esterne di fortifica-
zione, che circondano la città
di Lucca.

Poco dopo l'emancipazione del
suddetto Decreto il Consiglio Co-
mune di quella città, fatto
si considerare i danni che
a questa potrebbero derivare,
qualora i torri e sui quali

7

si estendono le dette opere di fortificazione, mutassero forma, o traspassero nel dominio di privati, deliberava nel 7 agosto 1852 di avanzare preghiera, come fece, al governo perché si facesse conservare alle fortificazioni la forma presente per ragioni non tanto di ornato, quanto di igiene ed di utilità e comodo pubblico, e, in caso di vendita, ne fosse data al Comune la preferenza.

Queste preghiere, che venivano caldamente raccomandate dalla Prefettura del luogo, non potevano non fermare l'attenzione del governo, il quale vi scorgeva molta ragione volerla ed in caso di vendita al Comune si riconoscerà una fonte di speciale vantaggio per le finanze dello Stato, che altrimenti ponendo in pubblica vendita i beni di che trattasi, non avrebbe ottenuto per mancanza di molti acquirenti e di ugli gare.

Procedutasi per merito del Delegato amministrativo Giuseppe Giovanni Puglisi alla stima di tali beni, che sono

precisamente: gli Spalti esterni
ridotti a franto, quattro Polveri-
re con piccoli fabbricati e due
Passotti per sentinelle; diciannove
sortite e accessi a destra e
sinistra de' Maluardi con alte-
zze Pasematte ed altri accessi
di minore importanza; af-
e quattordici fabbricati sulle
Mura lungo il pareggio pub-
lico, che servivano a corso di
guardia; ne risultò un valore
complessivo di L. 107,000, che il
Comune si dichiarò disposto
di accettare a base delle trattati
fine di acquisto.

Nell'iniziare tali trattati
era però indispensabile tener con-
to dei diritti acquisiti dalla So-
cietà Anonima per la vendita
dei beni demaniali, sicché per
conseguenza venne richiesto
l'assenso ed il concordo trattan-
dosi di una vendita che faceva
si declinando dalle forme volu-
te dalla legge del 21 d'agosto 1854.

Di buon grado quella
Società ammira del fatto lep-
ritivo e nelle trattative da esse
intavoriate col Comune di man-

esendo riuscita a conseguire
un aumento del 5 per cento sul valo-
re di stima e così a fissare il
prezzo consensuale di £ 112,350,
nel 26 Agosto 1868 procedette per
rogito l'heraldo davanti alla
Prefettura di Cuccia al solenne
strumento di contravendita,
con riserva di approvazione per
merito di legge speciale.

Questa approvazione viene
con tutta fiducia invocata dal
la Camera trattandosi di un
contratto che, mentre rende pa-
ghi i giusti desideri di una
Illustrissima Pitta, non danneggia
ed anzi è di vantaggio per il pubbli-
co Grario.

c Nel territorio d'Alghero in
Sardegna esiste una Peschiera
di provenienza gesuitica, detta
del Malich con Pasotto e con
terreno attiguo destinato alla
custodia ed alla difesa delle
reti, della superficie dieci ettari 44,30.

L'affitto nell'interesse del
Dominio Nazionale di quella
Peschiera, che negli ultimi tem-
pi non rendeva che annue lire
366 circa, fu causa costante

di gravi contestazioni tra lo stesso Demanio, l'affruttatore ed il Comune d'Alghero, sia pure per la pesca che vi esercitano contemporaneamente quegli abitanti, sia per i piccoli diritti di dazio comunale.

Nello intento di porre un termine ad uno stato di cose inconveniente agli interessi di tutte le parti interessate, e che stava per accendere un litigio giudiziario, il Comune di Alghero chiedeva l'acquisto dell'assoluta disponibilità della Peschiera, offrendone il prezzo di £ 870.5.66 determinato da relativa perizia del 1. aprile 1879.

Questo progetto fu accolto in buon grado dal Governo, che si liberava così, con equo corrispettivo, di un Ente di irrilevante profitto, e fornito perpetuo di indecorose contestazioni, e fin dal 20 agosto 1880 si stipulava presso l'Intendenza di Alghero l'atto di cessione a quel Comune di tutte le ragioni demaniali sulla Peschiera del Malich.

Il Consiglio di Stato però
in adunanza del 30 Novembre
1860, pur riconoscendo la conve-
nienza di quel contratto anche
per le finanze dello Stato qui
non che la sua approvazione do-
vesse seguire per legge speciale,
trattandosi d'alienazione di
uno stabile permanentemente
incorporato al Demanio statu-
nale. Per cui, attenperando ap-
tale avviso, lo si presenta appur-
to alla Camera, la quale si f-
ha piena fiducia che per le pre-
messe considerazioni, vorrà
approvare.

d) Il Comune di Viareggio
fino dall'anno 1867 fece rivisita-
re istante perché gli fosse con-
cessa una porzione di terreno
che il Demanio dello Stato possie-
de lungo quelle spiagge marittime,
e precisamente la parte
fabbricativa esistente tra il ma-
re e la via lungo la strada,
dal Molo fino alla Pineta
di ponente, onde potere esten-
dere il fabbricato abitabile reso
insufficiente alla aumentata
popolazione, ivi tratta preif-

nuovi mezzi di comunicazione, e pel commercio marittimo che da giorno in giorno espendendosi.

Nel dimandare pale ferme il Comune di Viareggio aveva altresì in vista di riacciuffare la popolarione al mare, già riferatosi ad una molecola distanza dall'abitato attuale; e sentiva che il mare formi tutta la massa di quel paese, non meno per la navigazione e per la pesca, che per la prosperità di que' luoghi che sono un seducente richiamo di numeroso concorso a quella amenissima spiaggia nell'estiva stagione.

Ci come però il Comune di Viareggio chiedea quei ferri demaniali a titolo gratuito, il Governo non poté ammirella domanda ed invece fattene eseguire stima regolare, ne disponeva nel 1866 la vendita al pubblico incante nelle forme volute dalla legge 21 Agosto 1862 n.º 333, a merito della apposita Società chiamata.

D

Fu allora che il ricordato
Comune mostrandosi dispo-
sto a corrispondere il prezzo
peritale con qualche aumento,
tornò ad insistere sulla desi-
derata cessione, alla quale il
Ministero consentiva, fi-
dente che non gli sarebbe re-
nuta meno anche in questo
incontro l'approvazione legi-
slativa, trattandosi di coope-
rare al miglioramento materia-
le e morale di quel Comune.

I terreni de' quali si parla
sono quelli descritti sotto i nu-
meri dal 3 al 18 dell' Elenco - Bo-
di Gucca, e il loro valore esima-
tivo è di complessive L. 450.93.45.

Sulla base di questo valore
pertanto furono aperte le tratta-
tive fra il Comune e la Società
omonima, la quale riuscita
ad ottenere l'aumento di perito
fino alle L. 50.000, stipulava per
ministro del Patto Pier Anto-
nio Spighi nel 18 Agosto dello
scorso 1866, il relativo contratto
di compra-vendita, fra cui
questi v'è pur quello che il
Co. Demanio non saia mai

tenuto a rilevarione alcuna
verso il Municipio comprava-
ne per pretese di ogni natura
che fossero elevate dai Ferri
sofra i ferri acquistati, e
verandosi così l'Amministra-
zione da qualunque conseguen-
za di alcune proteste di propri-
tari fronteggianti la mara
non solo pel danno che riser-
vano perdendo la visuale del
mare, quanto per altri diritti
derivanti da concessioni già
ottenute dal cessato governo.

Questo contratto il quale
soddisfa a un deciso bisogno
del Comune di Viareggio, sen-
za pregiudizio delle finanze
dello Stato, viene assoggettato
alla Camera per la sua ap-
provazione.

g° Benestabili per quali
non si è accordo stipulato il
contratto di vendita.

1. Di pertinenza dell'Am-
ministrazione comunale
il Demanio dello Stato possi-
de in Veneria l'ex-Chiesa di
S. Agostino, attualmente in

istato tale di deferimento, che, minacciando nomina, richiede rebbe per conservarla gravi pesi di riparazione, per nulla rispondenti alla utilità che potrebbe trarre, non altrimenti che ad uso di magazzino.

Eiste in quella Città una Società Edificatrice di case per operai, la quale per effetto de' suoi Statuti rifiuta da ogni idea di lucro immidato, a tal che diebro parere del Consiglio di Stato non fu classificata nemmeno tra le Società Commerciali, e viene regolata colle norme comuni delle Società civili.

Nell'intendimento di abbattere la suddetta Chiesa per costituire sull'area della medesima base operaie la detta Società ne Chiese l'acquisto, offrendo il prezzo di £ 550/- così determinato da stima regolare del 10 Dicembre 1868 del Genio Civile di Venezia.

Poiché coll'accoglimento d'una tale domanda restano salvi gli interessi delle finanze,

esi concorre ad uno scopo eco-
nomico-sociale che il Governo
ha debito di secondare, e gli
non dubita di presentarsi alla
Camera per chiederle l'autoriza-
zione di eseguire la sua
ennata vendetta per trattat-
ta privata.

2° È proprietario il Deman-
dolo dello Stato di un vasto Edificio
in Treviso, costituito di due
corpi di fabbrica, denominato
il Palazzo Tribunale, il
quale fino dai tempi della
Veneta Repubblica serviva
a residenza dei pubblici Uffici
e, ed ora è occupato dalla
R. Prefettura, dal Tribu-
le Provinciale, dalla Pretura
urbana e dall'Archivio Nota-
riale.

L'antichità di questo
fabbricato, la sua estensione
e l'uso al quale è destinato,
fanno sì che l'amministra-
zione deve sostenere gravi
spese di manutenzione e
provvedere frequentemente
ad urgenti e radicali ripara-
zioni. Vali furono queste

autorizzate fin dal principio
del 1867 ed approvate per una
somma di L. 6450.

Eraano in corso die esecuzione
ne codesti lavori, quando la
Repubbazione Provinciale di Tre-
viso avvarro proposta di acqui-
sto alla già Delegazione per le
finanze Venete, la quale co-
gliendo con favore l'opportu-
nità di alienare un Immobi-
le, che per la sua difficile resi-
tirazione, e dispendiosa manu-
tenzione, non offre alcun van-
taggio, entrava in trattative sul-
la base ad una stima regolare
e con riguardo al dispendio sofferto
nello dei restauri più sopra ac-
cennati.

La stima dell'Edificio fu
eseguita il 10 Maggio 1867 dal
l'Ufficio delle Pubbliche Costru-
zioni di Treviso per un valore
di L. 43,876, II per contratto
preliminare del 2 luglio suc-
cessivo fu stabilito colla Provin-
zia un prezzo di L. 46,000 dal
scontarsi in rate annuali di
Lm lire l'una, le prime II di Lm.
l'ultima in corrispondenza ad

identico riferito) pagamento di
L. 96.000 dovuto dall'Provincia alla Pro-
vincia medesima per fabbricato
in Terravalle ad uso di collegio
militare, oltre il rimborso delle
spese di riparazioni in corso
affraltate per L. 4450.

Se si consideri la convenien-
za ed opportunità di conservare
al suddetto fabbricato, la sua desti-
nazione attuale, siccome più adatta
per gli Uffici governativi o
provinciali, se riflettano che col
cederlo alla Provincia si raggiun-
ge tale scopo, esibiteranno le fra-
mance dello Stato da frequenti e
rilevanti spese di riparazione,
che non provvedono mai un
corrispettivo nel fatto da fissarsi
a termini di equità; il partito
migliore sembra appunto quello
della preaccennata alienazione
alla Provincia di Frosinone, soddis-
facendo così senza danno dello
Stato, ai bisogni ed ai communi
devoli desideri di una despicata
Provincia.

Nella fiducia pertanto
che la faranno come in altro
continui circostanze accoglierà

con favore le preceuse trattative;
viene invocata la sua autorizza-
zione a stipulare in atto solan-
ne la suddetta Convenzione del
2 luglio 1867.

3.^o E' in Padova un Edificio
dello Stato con annesse forese
ortive, che fu una volta officia-
stero di G. Stefano, nel quale si
trovano disposte gli Uffici
della C. Prefettura.

Spettando alla Provincia
di provvedere ai locali di sij
fatti Uffici, e desiderando la
medesima di installare anche
i propri nello stesso Edificio,
mediante radicale e differendiosa
riduzione ed aggiunte di fabbrica,
quella Repubblica Provin-
ciale si fece richiedere l'accue-
sto del suddetto stabile, come il
più opportuno per i divisi-
scopi, non trovando di sua con-
venienza incontrare le occorre-
si gravissime spese di riduzio-
ne, ove non ha conseguiva la
libera proprietà.

La domanda di simili
fatti il governo e la Camera
fecero mai sempre buona acco-

= coglienza, per cui non dubitoso
di aprire opportune trattative.

Nel caso speciale però si presen-
tava l'ostacolo che nell'Edificio
richiesto si trovano gli Uffici
del Genio Civile governativo e
del Telegrafo, fra i quali man-
cherebbe altro conveniente locale.

To togliere tale ostacolo la Provincia si è dichiarata dispo-
sta a lasciare ai predetti Uffici
l'uso gratuito dei molti locali
ora occupati con questa condi-
zione però che, cessando tale
uso, restino stabile a completa
disposizione della Provincia sen-
za alcun obbligo di compensi.

Questo stabile fu stimato
nel 27 Marzo dello scorso 1868. —
dal Genio Civile di un valore
di £ 85,000, e la Provincia fatto
ragione al rilevante carico che
sia infunno di mantenere cioè
i predetti Uffici nei locali che
ora occupano e di provvedere sem-
pre del proprio a tutte le spese
di manutenzione, e in buono
stato i locali stessi, offre la som-
ma di £ 65,000, oltre la riuscita
di £ 150, 3,3 erogate non ha-

10/10

11

quari dall'amministrazione
Piemontese invistauro all'op-
erabile medesimo.

La parte dell'Edificio occu-
pata dagli Uffici del fisco
(Giuridico e Telegrafico) versa in
nuto meritevole di un anno
fatto di L. 2200, ed è innanzo in
mille assai remota il caso che
desfi abbiano a cesare in una
Pittura di tanta importanza come
Padova, per cui l'offerta delle P.
L. 6500 si presenta pur vero direp-
singolarmente vantaggiosa al
Pittore delle Finanze.

Sulle accennate combinazio-
ni pertanto si soddisfa al biso-
gno e al desiderio di una certa
città Provincia, e raggiungesi
il miglior utile per pubblico P.
Grazie, per cui, con piena fidu-
zia l'esaudimento viene chiesto
alla Camera l'autorizzazione
di cedere alla Provincia di
Padova e nei termini preci-
nati, l'Edificio di S. Stefano
e del terreno che gli è annesso.

A
Il comune delle Saline
di Marletta mancava d'una
chiesa parrocchiale e mancava

altresi dei manzi per costruire.

Alcuni anni prima del
1860 il governo vista tale necessità
ne intraprese la costruzione a
proprie spese e la trascinò fino
all'autunno del 1852, nonna che
il Tempio fosse condotto al termi-
nino, sebbene vi avesse speso
la rilevante somma di £ 10,000
e più. A tale somma per ultima
ne l'edificio secondo la penna del
genio Civile di Foggia bisogna-
rebbe aggiungere altre £ 30,000

Intanto, per soddisfare agli
interessi religiosi di quegli abu-
stanti, vennero destinati ad uso
di Chiesa alcuni locali sottosstan-
ti all'ufficio della Direzione
di quello Stabilimento salino.
Ma la ristrettezza e la scarsa decen-
za del sito mossero il comune
per questo riguardo ai mem-
bri religiosi dei nuovi ferrare-
ni, e confortato anche dalle vi-
stime pressioni rivolte dal governo
dall'arcivescovo di Parma, archie-
dente, in compenso l'incompleta
fabbrica, offrendone a corrispet-
tivo la somma di £ 5000, da s-
frugarsi in cinciesca, nata a nome

con obbligo di cominciatarla ed aprire al pubblico culto.

Considerando che trattasi di un Edificio incompleto che non potrebbe condurre al termine senza l'aggiunta di non lieve spesa, e che, condotto al termine, non sarebbe utilizzabile per le finanze dello Stato; che quanto più lo si lascia in abbandono tanto più depreserà mancante com'è di tetto e di qualunque altro ritorno, anche nello stato attuale il progetto non potrebbe trarre fuori che quello della vendita de' materiali, il Governo credette di non dover respingere la domanda del Comune.

Densi, in base anche all'avviso del Genio, che opinava per un corrispettivo di L 17m, si credette d'insistere presso il Comune per un aumento del corrispettivo offerto, ma il tentativo fu vano, poiché esso Comune oppose la impossibilità di aumentarlo sia per le sue strettezze finanziarie, sia per la rilevante spesa che dovrà incontrare nel completamento della Chiesa.

Le speciali condizioni del
suddetto Comune, il profondo
disgusto che si recherebbe a que-
gli abitanti, offendendone le
religiose aspirazioni, se altremen-
te fosse disposto dell'incompleta
chiesa, ed il poco vantaggio che
in altra guisa potrebbe trarre
il Pubblico Uario, consigliaro-
no il Governo a non insistere
d'avvantaggio, ed a presentare
alla Camera le proposte di auto-
rizzazione a cedere al Comune
di Barletta la incompleta chie-
sa demaniale per solo corrispetti-
vo offerto delle lire 5.000.

Progetto di legge

Articolo I°

Sono approvati i seguenti
contratti stipulati dall'Am-
ministrazione Demaniale
dello Stato.

- a) Vendita alla Provincia
di Udine del Palazzo detto
della Prefettura in quella Città,
seguita peratto del 17. Ottobre
1868 ~~per quanto riguarda~~ per il prezzo
peritale di L. 17.031,40 pagato
per intero.

1335

(C) b)

Vendita al Comune di Lucca delle Mura urbane, degli spalti esterni, Polveriere, portici ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella Pitta, seguita per atto del 20 Agosto 1860 del Notaro Giacomo per il prezzo di L. 112.310, superiore del 5 per cento a quello di prima.

c)

Vendita al Comune di Alghero in Sardegna della Rocchetta del Malich con entrostante casotto, e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 Agosto 1860 della passata intendenza di Alghero per il prezzo di lire 870.542.

d)

Vendita al Comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella strada marittima, descritto nello Elenco 2° estimativo di Lucca dal ctt. 3 al 18 per un valore complessivo di L. 410.934,51 seguita per atto del 20 Agosto 1860 del Notaro Pio Antonio Spighi, e per corrispettivo di lire 50.000.

Articolo 2°.

Il governo del Re è autorizzato
a ratificare

a rendere.

- 1° Alla Società edificatrice del Gase di gaso in Venezia la antica Chiesa di S. Agostino, da molti anni soffriva per il prezzo di L. 1500 determinato dal servizio civile con la perizie del 10 Dicembre 1868.
- 2° Alla Provincia di Treviso lo Edificio orariale in quella Città costituito di due corpi di fabbrica, e denominato Palazzo Atributario per il prezzo di L. 1600 da pagarsi coll'ammissione di albergo (non di un di lui credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2. luglio 1867).
- 3° Alla Provincia di Padova lo Edificio orariale posto in quella Città, che fu una volta Monastero di Santo Stefano per il prezzo di L. 67,000, oltre la rivaluta di L. 166,933, si recorre spese dall'amministrazione Venetiale in ristoro all'edificio modestino.
- 4° Al Comune delle Saline del

33
13

Barletta la chiesa incompleta
da ivi sita per il prezzo di
L. 5000, con obbligo nel medesimo
di condurla a fine, e di
aprirla al pubblico culto.

Art. 3.^o

I contratti autorizzati
coll'art. 2.^o saranno approvati
per Decreto del Ministero
delle Finanze, e dietro il parere
del Consiglio di Stato.

28

20